Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie

(1999/C 274 E/02)

COM(1999) 226 def. — 1999/0111(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 3 giugno 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(1) considerando che, ai sensi dell'articolo 25 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, i trattati nonché gli atti delle istituzioni delle Comunità europee sono applicabili alle isole Canarie, fatte salve le deroghe previste dall'articolo in questione e dal protocollo n. 2 allegato a detto atto;

(2) considerando che, a causa della sua posizione geografica, la regione delle isole Canarie è soggetta a difficoltà specifiche, imputabili in particolare alla sua lontananza ed insularità, all'orografia vulcanica poco adatta allo sviluppo di attività agricole e industriali e alla mancanza di risorse naturali; che il Consiglio ha preso un certo numero di misure volte a rafforzare l'integrazione delle isole Canarie nella Comunità e in particolare nell'unione doganale;

(3) considerando che in questo contesto il regime storico di imposte indirette destinato a compensare in particolare il fatto dell'insularità e della lontananza geografica delle Canarie richiedeva una riforma moderna e progressiva in accordo con la legislazione comunitaria; che a tal fine e tra altre misure il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 [2], autorizza l'introduzione, fino al 31 dicembre 2000, della nuova imposta denominata «imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM)»;

(4) considerando che questa imposta temporanea deve consentire l'adeguamento della produzione locale alle esigenze del mercato unico attraverso un regime di esenzioni; che a tal fine alcuni esoneri, totali o parziali secondo le esigenze economiche, sono autorizzati a favore delle produzioni locali a condizione che tali esenzioni contribuiscano alla promozione delle attività delle isole Canarie senza essere comunque tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;

(5) considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91, la Commissione ha esaminato l'incidenza delle misure adottate nel quadro dell'imposta APIM sull'economia delle isole Canarie e le prospettive della loro integrazione nel territorio doganale comunitario; che da tale esame è emerso che la soppressione dell'imposta APIM ha un impatto generale positivo sui prezzi e negativo sulla produzione e l'occupazione;

(6) considerando tuttavia che l'effetto negativo sulla produzione e sull'occupazione varia notevolmente in funzione del settore di attività, che anche se il periodo trascorso ha consentito l'adeguamento della maggior parte dei settori, ciò non vale per alcuni prodotti dei settori sensibili; che a tale proposito la Commissione ha studiato, su richiesta delle autorità spagnole, i settori più fragili individuando i prodotti sensibili, in quanto tale fragilità può portare talvolta alla quasi totale scomparsa del settore interessato;

(7) considerando che risulta pertanto necessario sospendere, previa consultazione delle autorità spagnole, lo smantellamento dell'imposta fino al 30 giugno 2000 per taluni prodotti sensibili al fine di facilitare l'adeguamento di questi prodotti al mercato prima della soppressione dell'imposta; che tale sospensione non pregiudica gli obiettivi dell'introduzione della tariffa doganale comune e della soppressione dell'APIM, ma si limita soltanto ad attenuare le conseguenze degli aggiustamenti economici necessari al fine di giungere alla soppressione dell'imposta;

(8) considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 deve essere modificato in conformità;

(9) considerando infine che l'APIM dovrebbe scomparire il 31 dicembre 2000; che tuttavia entro tale data la Commissione esaminerà con le autorità spagnole l'incidenza della sospensione dello smantellamento di detta imposta sui settori economici interessati e più in particolare sui prodotti oggetto del presente regolamento; che la Commissione presenterà eventualmente al Consiglio, in funzione dei risultati di questo esame, una proposta relativa alle misure da prendere sulla base del trattato per non compromettere l'esistenza di alcune attività locali di produzione particolarmente fragili, garantendo nel contempo, a termine, la soppressione dell'imposta in vigore,

[1] GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1.

[2] GU L 31 del 7.2.1992, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1911/91 è così modificato:

1) All'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, la riduzione delle aliquote è sospesa dal 1º gennaio 1999 al 30 giugno 2000 per i prodotti dei settori elencati in allegato.»

2) È aggiunto l'allegato che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.